



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO  
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLA REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE  
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**Linea 2.5 "Rafforzamento della capacità di  
attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti Locali"**

WEBINAR 15 GIUGNO 2020

# La gestione delle convenzioni con il Terzo Settore in emergenza COVID-19

**Dr. Davide Benintende**



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
SICILIA 2020  
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

# PRINCIPIO SUSSIDIARIETA'

Costituzione art. 118

→ funzioni amministrativa attribuite ai comuni sulla base del principio di sussidiarietà

→ i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa di cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà

TUEL

art. 8 → i Comuni valorizzano le forme associative

art. 3 → i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali

# RIFORMA DEL TERZO SETTORE

## Nuovo Codice D. lgs. 117/2017

### QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA

Art. 4 stabilisce sette tipologie di Enti del Terzo Settore (ETS) tra cui:

organizzazioni di volontariato, enti filantropici, e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi

### ATTIVITA' AMMESSE (26)

Art. 5 Lett. u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti Legge n. 166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

# Nuove Organizzazioni Volontariato e Associazioni Promozione Sociale

ODV e APS: costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, superando pertanto anche il precedente presupposto che gli associati potevano essere solo persone fisiche volontarie

**APS art. 35** → a favore di associati o di terzi

**ODV art. 32** → prevalentemente a favore di terzi (prima esclusivamente)

Possibile ammissione altri enti del Terzo Settore a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato

# ENTI ECCLESIASTICI (L. 20 maggio 1985, n. 222)

## Nuovo Codice 3° Settore

→ trattamento speciale riservato agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato

→ si applicano le norme del CTS limitatamente allo svolgimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Condizioni:

- 1) adozione regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui siano recepite le norme del Codice;
- 2) devono essere iscritti nel RUNTS
- 3) devono avere costituito un patrimonio destinato a queste attività
- 4) tenuta scritture contabili

Agli enti ecclesiastici si applicano, agli effetti civili, le norme del codice civile: possono ottenere il riconoscimento previsto dall'art. 12 c.c, possono assumere la forma dell'associazione o della fondazione, possono esistere come enti di fatto e quindi essere assoggettati alle norme del diritto comune, sia nel caso in cui siano sprovvisti del gradimento della competente autorità ecclesiastica, sia nel caso in cui siano eretti o approvati nel diritto canonico, ma non in quello dello Stato

Nonostante l'essenzialità dello scopo di culto, l'ente ecclesiastico può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto, come precisato espressamente dall'art. 15 l. n. 222/1985, senza per questo perdere la sua qualificazione di ente ecclesiastico

# VOLONTARI

Tutti gli ETS devono iscrivere in apposito REGISTRO i volontari che prestano la propria attività in modo non occasionale

L'attività deve essere personale, libera, gratuita, per fini di solidarietà

E' possibile il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente definite dall'ETS

Sono vietati i rimborsi forfetari

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate entro l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili a fronte della deliberazione organo sociale competente (tipologie di spese e attività di volontariato)

Qualità di volontario incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ETS

# Nuovi criteri per la stipula delle convenzioni

## Art. 56 Convenzioni:

- le PA possono sottoscrivere con le ODV e le APS, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
- le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
- l'individuazione delle ODV e APS con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime
- le ODV e APS devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari



CONVENZIONI → devono contenere disposizioni dirette a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con **continuita'** le attivita' oggetto della convenzione
- il rispetto dei **diritti e della dignita' degli utenti**, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge
- la durata, contenuto, modalita' dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale volontari, modalita' di coordinamento dei volontari le coperture assicurative, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, modalita' di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita', verifica adempimenti, modalita' rimborso spese, esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione

# Concessioni temporanee beni immobili e mobili per attività in emergenza covid-19

Codice Terzo Settore Art. 70 comma 1

gli EL possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza

Possibile concessione a titolo gratuito agli ETS

- immobili comunali per la distribuzione di aiuti di vario tipo (alimentari, vestiario, ecc.)
- presidi e dispositivi di sicurezza e sanitari

# **CONVENZIONI / ACCORDI DI COLLABORAZIONE**

SCOPO: regolare un'attività consensuale con soggetti non profit per finalità con ricaduta collettiva

→ si discute l'inquadramento tra i contratti di diritto privato o i contratti di diritto pubblico oppure tra gli strumenti alternativi ai contratti

→ figura diversa dalla Concessione

*Dottrina e giurisprudenza:*

".. il sistema convenzionale esula da qualsiasi gara ad evidenza pubblica costituendo un accordo tra le parti al di fuori della contrattualistica...":

# INQUADRAMENTO

**L. 241, artt. 11, 15** - Nel 1990 Introdotto il concetto di “**amministrazione per accordi**”: la PA si avvicina al cittadino e collabora con esso al fine di emanare il provvedimento finale

formazione di un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo o integrativo del medesimo, in alternativa alla concessione tradizionale regolata da contratto

coinvolgimento del privato ai fini di migliorare EEE dei servizi in chiave di esternalizzazione / cogestione dei servizi culturali per garantire forme di economicità continuative nel tempo: Associazioni, Fondazioni, raggruppamenti enti no profit

# ACCORDI PROCEDIMENTALI

L'accordo procedimentale, previsto dall'art. 11 della L. 241/1990, rappresenta lo strumento giuridico idoneo all'instaurazione di rapporti fra Ente pubblico ed enti non profit che intendano svolgere le proprie funzioni di pubblica utilità al fine di attuare iniziative con rilevante ricaduta d'interesse pubblico

Criteria preferenziali di selezione dei soggetti e delle relative proposte progettuali:

- il radicamento nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
- la solidità del bilancio
- la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa
- la certificazione delle competenze degli operatori coinvolti
- le modalità di qualificazione organizzativa del lavoro

# CO-PROGETTAZIONE

Strumento per la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività complesse, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate e condivise dall'ente pubblico, da realizzare in partnership con i soggetti del terzo settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica

Selezione: D.P.C.M. Del 2001

- istruttoria pubblica allo scopo di identificare il/i soggetto/i del Terzo Settore che si possa qualificare come partner dell'Ente Pubblico
- valutazione delle caratteristiche dei partecipanti alla gara, la loro affidabilità evidenziando la rispondenza all'interesse pubblico rappresentato dall'Ente
- richiesta: una proposta organizzativa, caratterizzata da elementi di innovativi, di sperimentali e di miglioramento della qualità, criteri e modalità di realizzazione rete integrata dei servizi sociali e le modalità operative – gestionali, interventi e servizi oggetto di co-progettazione; strumenti di governo, di presidio e di controllo della co-progettazione e gestione

## ITER

Definizione degli ambiti di intervento; invito a presentare le proposte progettuali; istruttoria pubblica; selezione dei soggetti; co-progettazione tra i soggetti preventivamente selezionati e l'ente locale

### FASI ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. selezione soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione nel territorio comunale di una rete innovativa, integrata e diversificata dei servizi;
2. avvio dell'attività di vera e propria co-progettazione tra i responsabili tecnici del/dei soggetto/i selezionato/i ed i responsabili comunali.

L'istruttoria prende a riferimento il progetto presentato dal soggetto selezionato e procede alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi dell'Amministrazione interessata, anche in relazione alla progettazione sovra comunale dei piani di zona, ed alla definizione degli aspetti esecutivi

Definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire; elementi e caratteristiche di innovatività, sperimentabilità e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi co-progettati; costo delle diverse prestazioni e individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie



# tecniche di redazione delle convenzioni

contenuti

clausole di garanzia

standard di erogazione del servizio

contributi

responsabilità

modalità di rimborso delle spese sostenute

regime delle rendicontazioni

modalità di controllo

aspetti assicurativi

manutenzioni ordinarie e straordinarie

risoluzione

penalità

**AFFIDAMENTO A SOGGETTI DEL  
TERZO SETTORE INTERVENTI  
SOSTEGNO ALIMENARE**

## PRESUPPOSTI GIURIDICI

- delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 stato di emergenza rischio sanitario covid-19
- decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante "Codice del Terzo settore"
- ordinanza Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020  
Capo "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"
- Regione Sicilia deliberazione GR n. 124 del 28/3/2020 e n.135 del 7/4/2020

Protezione Civile ordinanza n. 658/2020 anticipa il pagamento di un importo complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti (...) alla Regione Sicilia (...) da contabilizzare nel bilancio dell'ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare

art. 2

il comune può destinare alle misure urgenti eventuali donazioni, per le quali sarà attivato un c/c dedicato, a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del DL 17 marzo 2020, n.18

il comune è autorizzato ad utilizzare quanto assegnato e quanto acquisito tramite eventuali donazioni per l'acquisizione in deroga al decreto legislativo 50/2016 di buoni spesa e di generi alimentari o prodotti di prima necessità

OPPORTUNITA' -> utilizzare entrambe le modalità di erogazione previste alle lettere a) e b) del comma 4, art. 2 ordinanza n. 658/2020:

- destinando all'acquisto di buoni spesa un importo di euro \_\_\_\_\_ importo comprensivo del costo relativo all'acquisto del servizio
- trasferendo ad Enti del Terzo Settore che organizzeranno l'acquisto e le consegne di generi alimentari e prodotti di prima necessità un importo di euro \_\_\_\_\_ (contributo) oltre alle risorse acquisite tramite donazione

Modalità erogazione buoni spesa -> esigenze:

- rapidità di emissione dei buoni
- adozione criteri di sicurezza e di non falsificabilità
- spendibilità buoni nel maggior numero di esercizi che vendono generi alimentari, sia della grande distribuzione che del commercio al dettaglio
- semplicità di rendicontazione e di verifica per il Comune

## ISTRUTTORIE

- individuazione operatore economico specializzato nell'emissione e gestione di buoni spesa
- individuazione elenco esercenti convenzionati
- individuazione Enti del Terzo Settore a cui trasferire le risorse per l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità
- individuazione procedura acquisizione donazioni e attivazione di apposito conto corrente

## **Regione Sicilia: deliberazione GR n. 124 del 28/3/2020 e n.135 del 7/4/2020**

stanziamento ai comuni € 100 mln. per aiuti alimentari

erogazioni in via diretta o in altra forma, anche avvalendosi degli enti del terzo settore (grazie identificazione beneficiari finali), interventi di sostegno sociale per beni di prima necessità da destinare prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza

# SPESE AMMISSIBILI

Istruzioni operative n. 2

L.R. 12 maggio 2020, n. 9, art. 9 → ampliamento voci di spesa

- a) alimenti
- b) prodotti farmaceutici
- c) prodotti per l'igiene personale e domestica
- d) bombole del gas
- e) dispositivi di protezione individuale
- f) pasti pronti
- g) utenze domestiche di luce e gas (solo Comune)
- h) canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative (solo Comune)



## EROGAZIONE TRAMITE TERZO SETTORE

- individuazione (deliberazione Giunta Comunale) Enti del Terzo Settore destinatari dei trasferimenti per l'acquisto e la distribuzione dei generi alimentari, previa manifestazione d'interesse
- riserva di partecipazione: preferibilmente ODV, Caritas, Enti ecclesiastici

Approvazione di una CONVENZIONE/ACCORDO DI COLLABORAZIONE per regolare i rapporti e le modalità di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore che individui:

- risorse messe a disposizione dei rispettivi soggetti in ragione dei diversi ruoli e struttura organizzativa
- obbligo di erogazione delle risorse ricevute per l'acquisto dei beni ammessi

## ARTICOLAZIONE

Gli Enti del Terzo Settore concordano con l'Amministrazione un paniere di beni di prima necessità che costituiscono il formato base del pacco alimentare per un controvalore euro \_\_\_\_\_ sulla base del quale verranno impostate le distribuzioni alimentari

La fornitura di beni alimentari per ciascun nucleo sarà di importo compreso tra i euro \_\_\_\_\_ ed euro \_\_\_\_\_ come indicato nella graduatoria, redatta secondo i criteri indicati nel bando

L'organizzazione della distribuzione è a carico degli Enti incaricati e può prevedere più consegne di pacchi alimentari a ciascun nucleo fino al raggiungimento del valore spettante al nucleo come da graduatoria approvata

Le distribuzioni alimentari ai cittadini individuati dal Comune come beneficiari, sono svolte entro il \_\_\_\_\_

L'elenco dei cittadini beneficiari della distribuzione dei pacchi alimentari, comprensivo dei dati personali e dei loro indirizzi (necessari per la consegna dei beni stessi), viene inviato dal Comune agli Enti

## RENDICONTAZIONE

- documentazione degli acquisti e dell'approvvigionamento dei beni alimentari e di prima necessità fino a concorrenza delle risorse
- documentazione delle consegne dei pacchi alimentari, comunque effettuate, rispetto ai nuclei familiari indicati dall'Amministrazione e in relazione al controvalore dei beni
- breve relazione e resoconto economico di tutta l'attività
- tutto quanto potrà essere necessario ai fini della garanzia della trasparenza delle attività svolte, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia nei riguardi dei beneficiari della misura
- modalità di trasferimento delle risorse agli Enti avverrà (tempi)

## DONAZIONI

Nel caso in cui il Comune provveda a trasferire **eventuali donazioni ricevute esse** verranno ripartite tra gli Enti secondo la stessa percentuale stabilita, dovranno essere utilizzate dagli Enti secondo le stesse modalità e dovranno essere rendicontate negli stessi modi sopra previsti.

Nel caso invece in cui gli Enti ricevano **direttamente donazioni ricevute esse** potranno essere utilizzate per effettuare ulteriori distribuzioni alimentari nei confronti anche di cittadini non ricompresi negli elenchi trasmessi dall'Amministrazione ma individuati direttamente dagli Enti o segnalati dai Servizi Sociali

In questo caso la rendicontazione dovrà essere effettuata tramite la documentazione dei quantitativi di prodotti raccolti, degli acquisti fatti e delle consegne effettuate

## EROGAZIONI TRAMITE ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI CONVENZIONATE

L'esercente:

rilascia all'acquirente lo scontrino come "corrispettivo non incassato" e trattiene il buono spesa

trasmette periodicamente all'ufficio servizi sociali la richiesta di pagamento dei buoni cartacei

emette fattura elettronica per importo pari al valore dei buoni rendicontati (la fattura non deve recare il CIG trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari)

consegna all'ufficio servizi sociali elenco con i buoni cartacei

## **FOCUS:**

### **ANAC Comunicato del 9 aprile 2020**

**Ordinanza Protezione Civile → le attività gestite tramite Enti del Terzo Settore configurano la fattispecie dell'appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che vada oltre il mero rimborso delle spese e che in tali ipotesi, l'affidamento, in applicazione della Ordinanza della protezione Civile, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, ma resterà assoggettato all'obbligo di acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità e quindi il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l'importo del servizio affidato, rimanendo esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l'Autorità**

**D.L. 18/2020 "CURA ITALIA"**

**EROGAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI,  
ATTIVITÀ SOCIOSANITARIE E  
SOCIOASSISTENZIALI IN DEROGA AL CODICE  
DEGLI APPALTI**

causa covid-19 sospensione dei servizi educativi e scolastici, attività socio sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità

Decreto Legge 18/2020 "Cura Italia

art. 48 → servizi educativi e scolastici di cui all'art. 2 del D.Lgs 13 aprile 2017 n.65 e attività socio sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità

servizi compresi nell'Allegato IX al Codice degli Appalti regolati dagli articoli 142 e 143

introdotto sistema per garantire la continuità dei servizi grazie al coinvolgimento dei soggetti gestori utilizzando tutto il personale dipendente da soggetti privati, sia che si operi in regime di convenzione, concessione o appalto, già utilizzato nelle gestioni:

“le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione”



comma 2:

Enti Locali autorizzati a pagare ai gestori privati dei suddetti servizi nel limite di quanto iscritto nel Bilancio di Previsione

verrà corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso

seconda quota erogata previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività

Deroga implicita al sistema di evidenza pubblica del Codice degli appalti senza riferimenti art. 106 del Codice (modifica del contratto durante il periodo di efficacia)

art. 106 comma 4 del Codice → modifiche sostanziali ? (in caso di considerevole alterazione degli elementi essenziali del contratto)

possibile risoluzione contrattuale art. 108 comma 1 lettera a) quando il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106”

Modalità: le prestazioni siano convertite in altra forma → previo accordo tra le parti / coprogettazione

di fatto il rinvio implicito è all'art. 11 della Legge 241/1990 “accordo sostitutivo del procedimento”

**Nota di lettura Anci** sulle norme riguardanti la scuola contenute nel decreto Cura Italia

Si suggerisce di prevedere la stipula di protocolli condivisi, pur nelle forme più semplici stante la temporaneità e l'eccezionalità della situazione, tra le amministrazioni comunali e i soggetti gestori siano essi in appalto, in concessione o in convenzione

## PROTOCOLLI

dovranno:

definire le tipologie di prestazioni di servizio, nella nuova modalità di svolgimento

individuare la relativa quota destinata a ciascuna prestazione

definire altri aspetti quali la volontarietà, la sicurezza, le modalità di verifica dei servizi svolti

Stante la modalità comunque ridotta di espletamento del servizio, non dovrà essere prevista la corresponsione di rette o di compartecipazioni da parte degli utenti e neppure da parte dei Comuni in sostituzione degli utenti stessi, come chiaramente desumibile dall'inciso che richiama le minori entrate per i servizi in questione

# **PROFILO DIFFERENZIALE TRA APPALTO DI SERVIZI E CONCESSIONE**

## Cons. St., sez. V, 30 aprile 2002, n. 2294

### differenza tra concessione e appalto di servizi ->

nella **concessione**, l'impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni al pubblico e, pertanto, assume il rischio della gestione del servizio, in quanto si remunera, almeno per una parte significativa, presso gli utenti mediante la riscossione di un prezzo

nell'**appalto**, invece, le prestazioni vengono erogate non al pubblico, ma all'amministrazione, la quale è tenuta a remunerare l'attività svolta dall'appaltato gestione del servizio, sicchè, venendo a mancare l'elemento del servizio non sopporta, quindi, l'alea connessa alla gestione del servizio, sicchè, venendo a mancare l'elemento rischio, la fattispecie non è configurabile come concessione, bensì come appalto di servizi

# affidamento in regime di CONCESSIONE

- diritto del concessionario a svolgere i servizi
- il concessionario si remunera con le tariffe all'utenza e sopporta il rischio d'impresa
- la tariffa può essere accompagnata da un **prezzo** che l'EL versa eventualmente per riequilibrare la gestione in caso di insufficiente economicità

## ART. 3 Definizione

lett. vv) contratto a titolo oneroso volto all'affidamento a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi **riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi**

# affidamento in regime di APPALTO DI SERVIZIO

▫ Codice Appalti D. lgs. 50/2016

art. 3, comma 1 lett. ii) -> contratto a titolo oneroso concluso per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi ad oggetto la ... prestazione di servizi

prestazioni rivolte **in via immediata all'ente locale** (e non direttamente alla comunità amministrata) per le quali l'ente paga un corrispettivo o un canone

affidamento secondo **evidenza pubblica** (nazionale o comunitaria) e tutela concorrenza

→ **soprasoglia artt. 140, 142, 143**

→ **sottosoglia si applica art. 36**

**servizi culturali, sociali, dell'istruzione**